

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FASSONE, LARIZZA, TAPPARO,  
NIEDDU e LAURICELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 1997

---

Accesso al trattamento pensionistico  
per i lavoratori delle miniere

---

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 30 aprile 1969 n. 153, all'articolo 18, ha previsto, per i lavoratori iscritti alla Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, la possibilità di accedere alla pensione di anzianità a condizioni agevolate: in particolare, i minatori - se abbiano prestato complessivamente almeno quindici anni di lavoro sotterraneo, anche se non continuativo - possono perfezionare il requisito contributivo fruendo di una maggiorazione di anzianità di cinque anni.

La legge 8 agosto 1995, n. 335, come è noto, ha disciplinato con nuovi criteri i requisiti per la pensione di anzianità; e nel suo articolo 1, comma 32, lettera *b*) ha stabilito che le disposizioni previgenti continuano a trovare applicazione, in particolare per quanto attiene ai lavoratori delle miniere, confermando l'ottenibilità della pensione per coloro che abbiano raggiunto, nel corso dell'anno 1995, il requisito contributivo dei 35 anni, in essi inclusa la maggiorazione massima di cinque anni, come sopra definita.

Peraltro, il decreto-legge 4 dicembre 1995 n. 515, più volte reiterato, e poi il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1996, n. 608, hanno prorogato a tutto il 1996 il termine di presentazione delle domande di pensionamento per i lavoratori in discorso, fermo restando il 31 dicembre 1995 quale termine per il conseguimento dei requisiti contributivi.

Ne consegue che il trattamento di cui alla citata legge 30 aprile 1969, n. 153, è limitato ai lavoratori che abbiano conseguito i requisiti di legge entro il 1995, mentre coloro

che li abbiano egualmente raggiunti nel corso del 1996 si vedono preclusi i benefici medesimi.

La situazione appare iniqua, poichè i lavoratori delle miniere hanno versato da sempre, e continuano a versare, quote maggiorate di contribuzione, e sono, viceversa privati di un diritto loro riconosciuto dalla legge previgente, e confermato anche dalla legge n. 335 del 1995. Ciò avviene essenzialmente a cagione del fatto che non si è ancora provveduto a redigere la disciplina dei lavori usuranti (nel quale concetto il lavoro nelle miniere è sicuramente ricompreso) per mancanza di accordo fra le parti sociali.

Sembra corretto ed equo, pertanto, riconoscere loro di continuare a fruire del trattamento pensionistico già riconosciuto dalla legge ora citata, sino a che non interverrà la disciplina dei lavori usuranti di cui si è detto. La deroga di cui al comma 1 dell'articolo unico del presente disegno appare non solo conforme a giustizia, ma anche accettabile sotto il profilo dell'aggravio economico, tenuto conto che i lavoratori delle miniere sono ormai ridotti a poche migliaia, e varie miniere sono prossime alla chiusura.

Il comma 2, poi, contiene una specifica normativa per i lavoratori delle miniere che, pur avendo lavorato nel sottosuolo non sono in grado di completare il periodo di quindici anni per la sopravvenuta chiusura degli impianti, o fatto assimilabile. Ad essi pare corretto riconoscere una maggiorazione *pro quota*, in ragione del tempo effettivamente trascorso in lavori nel sottosuolo.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, commi 25, 26 e 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità, previgenti alla predetta legge, continuano a trovare applicazione nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

2. Per i lavoratori che, in conseguenza della chiusura degli impianti o per fatto a questo assimilabile, non raggiungono i quindici anni di lavoro nel sottosuolo, il computo della maggiorazione sarà effettuato in ragione degli anni effettivamente prestati.

